



## **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

**CAPITANERIA DI PORTO**

**GUARDIA COSTIERA**

**RAVENNA**

Via Teseo Guerra,15 - 48123 Porto Corsini (RA)

Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498

Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/ravenna](http://www.guardiacostiera.gov.it/ravenna)

PEC: [dm.ravenna@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ravenna@pec.mit.gov.it)

### **ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

#### **Tabelle minime di armamento per le unità adibite alla pesca costiera (locale e ravvicinata) inferiori a 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna:

- VISTI gli artt. 164, 316 e 317 del Codice della Navigazione; gli artt. 59, 426 e 427 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 (recante disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari);
- VISTO il decreto legislativo n. 271/1999 in data 27.07.1999 (adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali);
- VISTO il decreto legislativo n. 108/2005 in data 27.05.2005 (attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare);
- VISTO il decreto legislativo n. 66/2003 in data 08.04.2003 (attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- VISTO il decreto legislativo n. 298/1999 in data 17.08.1999 (attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca);
- VISTA la circolare titolo "Personale marittimo", serie "Tabelle di armamento" n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, che ha confermato che per le unità da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari sia inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera (locale o ravvicinata) la tabella d'armamento è determinata dall'Autorità marittima nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTI il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle minime di armamento, seppur

relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla medesima;

VISTO il decreto legislativo n. 81/2008 in data 09.04.2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;

VISTA la propria ordinanza n. 26/1996 in data 26.04.1996 relativa alle tabelle minime di armamento delle unità da pesca;

VISTO il verbale di riunione redatto in data 24.06.2021, sottoscritto dalle rappresentanze sindacali ed associazioni di categoria interessate, che sono intervenute con proprio delegato qualificato e che hanno condiviso le modifiche apportate alla precedente disciplina;

RITENUTO opportuno aggiornare le previsioni di cui alla propria ordinanza n. 26/1996, al fine di adeguare l'armamento delle unità da pesca costiera (locale e ravvicinata) al progresso tecnico, alla rilevante e numerosa normativa nel corso del tempo intervenuta in materia di sicurezza della navigazione, di salute dei lavoratori marittimi, di orario di lavoro e riposo del personale marittimo;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

Sono approvate e rese esecutive le annesse tabelle minime di armamento per le unità adibite alla pesca costiera (locale e ravvicinata) inferiori a 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari, operanti nell'ambito del Circondario marittimo di Ravenna.

### **ART. 2**

Ai fini dell'individuazione della consistenza minima di equipaggio, le unità da pesca saranno considerate debitamente armate a seguito di rispondenza con la tabella minima di armamento applicabile, in funzione della licenza di navigazione, dei certificati di sicurezza e dei sistemi di pesca consentiti dalla licenza di pesca.

Qualora l'armatore non intenda esercitare temporaneamente uno o più sistemi di pesca, in occasione dell'armamento o della partenza dal porto dovrà presentare apposita istanza a questa Autorità marittima per l'applicazione della tabella eventualmente più favorevole, resa obbligatoria dai restanti attrezzi di pesca effettivamente e momentaneamente utilizzati.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del DPR 445/2000, nella quale sia esplicitamente indicato il fatto di aver provveduto allo sbarco dei relativi attrezzi da pesca.

In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'Autorità marittima di sottoporre ad ispezione l'unità per la verifica della veridicità della suddetta dichiarazione, le spedizioni ex art. 181 Cod. Nav. saranno rilasciate con l'indicazione di esplicita esclusione degli attrezzi da pesca dichiaratamente non utilizzati e saranno valide fino al permanere delle temporanee condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

### **ART. 3**

Nei casi in cui è consentito al Comandante espletare anche le funzioni di Direttore di macchina, l'armatore dell'unità dovrà, al momento dell'imbarco dell'equipaggio, dichiarare nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, l'esistenza e la piena funzionalità dei comandi centralizzati alla postazione di governo, specificando che nessuna avaria, malfunzionamento o

mutamento si è verificato o è stato ad essi apportato successivamente al rilascio della certificazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 9 della legge 616/1962.

#### **ART. 4**

Alle unità da pesca che non saranno ritenute debitamente armate, in quanto non rispondenti alle previsioni delle tabelle minime di armamento annesse, saranno negate le spedizioni ai sensi dell'art. 181 Cod. Nav. e dell'art. 426 del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

#### **ART. 5**

Le annesse tabelle minime di armamento sono riferite ad un turno di lavoro, pertanto il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare 14 ore in un periodo di 24 ore e 72 ore per un periodo di sette giorni, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 e dell'art. 11 del D.Lgs. 271/1999.

Gli armatori che intendano armare le proprie unità per battute di pesca di durata superiore, per le quali si renda pertanto necessaria la turnazione di un adeguato numero di membri di equipaggio in servizio di guardia in coperta e in macchina, dovranno provvedere ad imbarcare, in occasione dell'armamento o della partenza dal porto, il personale aggiuntivo previsto.

In tal caso gli armatori dovranno allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del DPR 445/2000, nella quale sia data evidenza del fatto che esistono a bordo i necessari apprestamenti logistici (alloggi, cucina, mensa, servizi igienici, etc.), la cui idoneità e rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 298/1999 sia già stata valutata ed esplicitamente dichiarata nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro redatto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 271/1999.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità marittima di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'armatore e dal personale tecnico delle costruzioni navali che ha redatto il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, per mezzo di esecuzione di visita occasionale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 271/1999.

In tutti i casi in cui non sia presentata tale dichiarazione o non sia imbarcato il personale previsto dalla corrispondente tabella o sia verificata la mancata rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 298/1999, il rilascio delle spedizioni da parte dell'Autorità marittima ai sensi dell'art. 181 Cod. Nav. avverrà con esplicita indicazione di attività di pesca da esercitarsi nei limiti di tempo di cui all'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 ed all'art. 11 del D.Lgs. 271/1999.

#### **ART. 6**

La presente ordinanza entra in vigore il 01.09.2021; contestualmente è abrogata l'ordinanza n. 26/1996.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 Cod. Nav., D.Lgs. 271/1999, del D.Lgs. 108/2005 e del D.Lgs. n. 298/1999.

Ravenna, 03.08.2021

IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Giuseppe SCIARRONE  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

Pubblicato in data 03.08.2021 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto consultabile alla pagina [www.guardiacostiera.gov.it/ravenna](http://www.guardiacostiera.gov.it/ravenna)

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
GIUSEPPE SCIARRONE  
In Data/On Date:  
martedì 3 agosto 2021 18:11:30

**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI PESCA NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" ENTRO N. 1 TURNO DI LAVORO**

| TIPO UNITA'                                                                                                                           | TOTALE EQUIPAGGIO                          | QUALIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M/barche fino a 3 TSL<br>per la pesca costiera locale                                                                                 | n. 2 marittimi<br>ovvero<br>n. 1 marittimo | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n. 1 marinaio motorista</li> </ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M/barche fino a 5 TSL<br>per la pesca costiera locale<br>estesa a 12 NM<br><br>M/barche fino a 25 TSL<br>per la pesca costiera locale | n. 2 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n. 1 marinaio motorista</li> </ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M/barche da 5 a 25 TSL<br>per la pesca costiera locale<br>estesa a 12 NM                                                              | n. 2 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n. 1 motorista abilitato</li> </ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M/barche fino a 25 TSL<br>per la pesca costiera<br>ravvicinata<br><br>M/barche superiori a 25 TSL<br>fino a 60 TSL                    | n. 3 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 capo barca per la pesca costiera, n. 1 motorista abilitato, n. 1 mozzo</li> </ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marittimo capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n. 1 marinaio e n. 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione;</li> </ul> <p><small>qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) sono sufficienti n. 2 marittimi: n. 1 comandante e n. 1 motorista, ovvero n. 2 marittimi: n. 1 comandante in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.</small></p> |
| M/barche superiori a 60 TSL<br>fino a 100 TSL                                                                                         | n. 4 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marinaio autorizzato alla pesca, n. 1 meccanico navale di 2^ classe, n. 1 marinaio, n. 1 mozzo</li> </ul> ovvero, in caso di M/barche inferiori a 100 GT: <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 capo barca per la pesca costiera, n. 1 motorista abilitato, n. 1 marinaio, n. 1 mozzo</li> </ul> <p><small>qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) sono sufficienti n. 3 marittimi: n. 1 comandante, n. 1 motorista e n. 1 mozzo</small></p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| M/barche superiori a 100 TSL<br>fino a 150 TSL                                                                                        | n. 5 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 marinaio autorizzato alla pesca, n. 1 meccanico navale di 2^ classe, n. 1 giovanotto di macchina/coperta, n. 1 marinaio, n. 1 mozzo</li> </ul> <p><small>qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) sono sufficienti n. 4 marittimi: n. 1 comandante, n. 1 motorista e n. 2 marittimi di coperta</small></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

La presente tabella è così integrata o modificata:

- qualora il comandante non sia in possesso di certificato limitato RTF per l'uso di VHF in DSC se area di navigazione A1, ovvero di certificato limitato RTF per l'uso di VHF ed MF/HF in DSC se area di navigazione A1+A2, dovrà essere imbarcato un altro marittimo in possesso di tale certificato a seconda dell'area di navigazione
- nel caso in cui l'attività di navigazione e/o pesca superi le 14 ore in un periodo di 24 ore o le 72 ore in un periodo di sette giorni, uno dei marittimi imbarcati deve essere in possesso della certificazione H.A.C.C.P. per la manipolazione di sostanze alimentari
- nel caso in cui l'attività di navigazione e/o pesca superi le 14 ore in un periodo di 24 ore o le 72 ore in un periodo di sette giorni, dovranno essere imbarcati, in aggiunta all'equipaggio previsto, n. 1 marittimo di coperta (conduttore/capo barca/marinaio autorizzato) e n. 1 motorista
- per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima di armamento è di n. 6 marittimi: n. 1 comandante, n. 1 motorista, n. 2 marinai, n. 1 giovanotto di macchina/coperta, n. 1 mozzo, ovvero, in base alla stazza dell'unità, di n. 5 marittimi: n. 1 capobarca in possesso anche del titolo di macchina, n. 2 marinai, n. 1 giovanotto di macchina/coperta, n. 1 mozzo (previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione)

**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI PESCA NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA CON SISTEMI DIVERSI DALLO: "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA ENTRO N. 1 TURNO DI LAVORO**

| <b>TIPO UNITA'</b>                                                                  | <b>TOTALE EQUIPAGGIO</b>                   | <b>QUALIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barche a vela e a remi fino a 3 TSL                                                 | n. 1 marittimo                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M/barche fino a 5 TSL entro 6 NM                                                    | n. 2 marittimi<br>ovvero<br>n. 1 marittimo | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n. 1 marinaio motorista</li> <li>ovvero</li> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M/barche fino a 5 TSL entro 12 NM                                                   | n. 2 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n°1 marinaio motorista</li> <li>ovvero</li> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M/barche fino a 25 TSL entro 12 NM                                                  | n. 2 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 conduttore per la pesca locale e n. 1 motorista abilitato</li> <li>ovvero</li> <li>n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M/barche fino a 25 TSL entro 20 NM                                                  | n. 2 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 capo barca per la pesca costiera e n. 1 motorista abilitato</li> <li>ovvero</li> <li>n. 1 marittimo capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M/barche fino a 25 TSL entro 40 NM<br><br>M/barche superiori a 25 TSL fino a 60 TSL | n. 3 marittimi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 capo barca per la pesca costiera, n. 1 motorista abilitato, n. 1 mozzo</li> <li>ovvero</li> <li>n. 1 marittimo capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n. 1 marinaio e n. 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</li> </ul> <p>qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) sono sufficienti n. 2 marittimi: n. 1 comandante e n. 1 motorista, ovvero n. 2 marittimi: n. 1 comandante in possesso anche del titolo di macchina e n. 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione</p> |

La presente tabella è così integrata o modificata:

- qualora il comandante non sia in possesso di certificato limitato RTF per l'uso di VHF in DSC se area di navigazione A1, ovvero di certificato limitato RTF per l'uso di VHF ed MF/HF in DSC se area di navigazione A1+A2, dovrà essere imbarcato un altro marittimo in possesso di tale certificato a seconda dell'area di navigazione
- nel caso in cui l'attività di navigazione e/o pesca superi le 14 ore in un periodo di 24 ore o le 72 ore in un periodo di sette giorni, uno dei marittimi imbarcati deve essere in possesso della certificazione H.A.C.C.P. per la manipolazione di sostanze alimentari
- nel caso in cui l'attività di navigazione e/o pesca superi le 14 ore in un periodo di 24 ore o le 72 ore in un periodo di sette giorni, dovranno essere imbarcati, in aggiunta all'equipaggio previsto, n. 1 marittimo di coperta (conduttore/capo barca) e n. 1 motorista
- per le unità fino a 10 TSL asservite a impianti di pesca, acquacoltura e molluschioltura, entro 6 NM è sufficiente n. 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina
- le unità appoggio alla pesca subacquea professionale devono imbarcare un marittimo in assistenza per ciascun sommozzatore in immersione, in possesso di corso di primo soccorso, in aggiunta all'equipaggio previsto